

Allargamento della zona di produzione della DOC "Alto Adige-Sudtirol"

Relazione tecnica

Il sottoscritto dott. Herbert Dorfmann, residente a Velturno 39040 in via Untrum 6, iscritto all'ordine degli agronomi e dottori forestali della Prov. Aut. di Bolzano, ha ricevuto dal Consorzio Vini Alto Adige l'incarico di redigere una relazione tecnica su alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata DOC Alto Adige- Südtirol.

Le modifiche che il consorzio intende presentare alle autorità nazionali e comunitarie sono state deliberate nell'assemblea dello stesso Consorzio in data 22 maggio 2017 e in data 19 febbraio 2019 delle quali il sottoscritto ha ricevuto i verbali e sul quale si basano le valutazioni.

Il sottoscritto tecnico fa riferimento in questa relazione alle modifiche ivi proposte, limitandosi a valutare le proposte modifiche di delimitazione della zona di produzione.

Modifica art. 3.1

DOC "Alto Adige - Südtirol"

Va premesso che il centro di ricerca agricola della Prov. Aut. di Bolzano "Laimburg" negli ultimi anni ha sviluppato un parametro agronomico per valutare l'idoneità di una superficie agricola per la coltivazione della vite.

Il territorio dell'Alto Adige è di conformazione molto irregolare. Dalle valli pianeggianti dell'Adige e dell'Isarco si sale verso colline e zone montuose. Variano quindi molto frequentemente le altitudini e le esposizioni e quindi il microclima, variando così le condizioni per la coltivazione della vite. Il parametro agronomico elaborato dal centro di

ricerca "Laimburg" tiene conto di questa conformazione particolare del territorio e permette di valutare l'idoneità di ogni singola superficie per la coltivazione della vite, tenendo conto tuttavia solo degli aspetti climatici e microclimatici e non delle condizioni pedologiche.

La Prov. Aut. di Bolzano, con decreto del direttore di ripartizione del 16 ottobre 2015, n.

16115, ha ufficializzato questo parametro agronomico, vietando la coltivazione della vite in zone che non risultano valide per la coltivazione della vite, applicando citata formula.

La citata delibera descrive la formula agronomica quanto segue:

Allegato 111: Parametri di base e informazioni fondamentali per la valutazione agronomica di un'area agricola. Per poter garantire una valutazione oggettiva dell'idoneità di una area agricola per la potenziale coltivazione di un vigneto è stato sviluppato uno strumento di supporto basato su parametri topografici e climatici. Il metodo di calcolo tiene indirettamente conto dell'esposizione, del grado di pendenza, della presenza di un eventuale ombreggiamento e dell'altitudine delle superfici in questione. L'idoneità per la coltivazione della vite su una ben determinata superficie viene rilevata su

unità di superficie pari a 30m x 30m e si calcola basandosi sui parametri di temperatura e insolazione. In base alla fonte di letteratura di Gladstone sotto riportata per una viticoltura di qualità come condizioni minime sono necessarie una somma termica minima pari a 1100°C giorno e una

insolazione complessiva pari a 550 kWh/mq per anno. Nel calcolo di questo indice per la vite si tiene conto di un periodo di vegetazione che parte dal 01 aprile e dura fino al 31 ottobre di ogni anno.

Inoltre si parte dal presupposto che a una temperatura al di sotto di 10°C la vite non vegeta. Di questo fatto si tiene conto nel calcolo della temperatura media giornaliera. Oltre al parametro di temperatura viene presa in considerazione anche l'insolazione globale attraverso un fattore di correzione. Si parte dal presupposto che per 8 di 11 anni su una determinata superficie devono sussistere le condizioni minime per poter praticare una viticoltura di qualità economicamente valida. Solo per queste realtà può essere emessa un'autorizzazione all'impianto. In deroga a quanto esposto, in certi casi, dopo la verifica della sussistenza di condizioni microclimatiche molto favorevoli può essere data l'autorizzazione anche se con la formula agronomica non sono stati soddisfatti i requisiti. L'indice si calcola come segue:

Indice = $\frac{1}{01.04./31.10.} \cdot (T_{med} - 10) \cdot K$ T_{med} = temperatura media giornaliera K = fattore di correzione dell'insolazione

Bibliografia per il calcolo della vocazione potenziale di un terreno a vigneto: Amerine, M.A. and Winkler, A.T. (1944): "Composition and quality of musts and wines of California grapes". Hilgardia (University of California) 15: 493-673. • Boulton, R. B., Singleton, V. L., Bisson, L. F. & Kunkee, R. E.

{1998}. Principles and practices of winemaking. Gaithersburg, Md: Chapman and Hall. • Formayer H. et al. (2004): Objektivierung der gelliindeklimatischen Bewertung der Weinbau/agen Österreichs in Hinblick auf deren Auswirkung auf die Qualität des Weines am Beispiel der Regionen um Oggau und Retz. /im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. • Gladstones, J. {1992}: Viticulture and Environment. Adelaide: WINETITLES. • Pierre Huglin {1978}: Nouveau mode d'évaluation des possibilités héliothermique d'un milieu viticole. C. R. Académie d'Agriculture (Acad. Agric.), 1117-1126, 1978. • Winkler AJ, Cook JA, Kliewer WM and Lider LA (1974): General Viticulture (2nd ed.). University of California Press. • Wimmer, A. (2009): Klimawandel: Mögliche

Con la presente proposta di modifica il Consorzio di tutela intende introdurre questa formula nella valutazione dell'idoneità alla coltivazione della vite all'interno delle zone di produzione.

In particolare l'art. 3 del disciplinare oggi in vigore elenca come zona di produzione del vino a DOC "Alto Adige", senza indicazione di sottozona "a) il territorio viticolo dei comuni di: Aldino, Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, SanGenesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena", senza specificare un criterio di idoneità oggettivo. Bisogna tener conto del fatto che alcuni di questi comuni (p.es Aldino, Fie, Meltina ecc.) si estendono dal fondovalle fino a zone di montagna, ben sopra 1.000 m s.l.m. Il riferimento all'"idoneità" senza specificazione su come questa viene valutata è quindi superficiale. La Prov. Aut. di Bolzano aveva quindi già in passato elaborato delle cartografie per delimitare le zone considerate idonee per la coltivazione della vite, escludendo le zone pianeggianti di fondovalle e le zone considerate troppo elevate e mal esposte. Tuttavia questa cartografia si basa su valutazioni empiriche e non su dati scientifici e riproducibili.

L'introduzione del citato parametro, che nella delimitazione si è dimostrato efficace, rende la delimitazione delle zone adatte per la produzione di vini di qualità all'interno dei comuni elencati quindi sicuramente più precisa e meno empirica.

Rimane tuttavia la categorica esclusione delle zone pianeggianti di fondovalle. Questa specificazione è importante in quanto le pianure della Valle dell'Adige potrebbero essere, valutando con il citato parametro agronomico, adatte alla coltivazione del vino dal punto di vista climatico, non lo sono tuttavia dal punto di vista pedologico. Gran parte della Valle dell'Adige è terreno di bonifica sicuramente più adatto per la coltivazione del melo, coltivazione preponderante in zona, piuttosto che per la coltivazione della vite.

Viene introdotto inoltre nella lista dei comuni il comune di Trodena. Il comune di Trodena si trova nella bassa Atesina, a confine con la Prov. Aut. di Trento. Il comune si estende da un'altitudine di 719 m s.l.m. ad un'altitudine di 1836 m s.l.m.

Prendendo quindi in considerazione il sopra citato parametro agronomico e delimitando il territorio rigorosamente in base a questo si ritrovano quindi sul territorio del comune terreni adatti per la coltivazione della vite, peraltro molto simili ai terreni vitati del vicino comune di Aldino, già incluso nell'elenco dei comuni che costituiscono la zona di produzione.

Il sottoscritto tecnico valuta quindi in maniera positiva l'introduzione del parametro agronomico per la valutazione delle superfici all'interno della zona di produzione. Questo giustifica anche l'introduzione del comune di Trodena tra i comuni elencati costituenti la zona di produzione della DOC "Alto Adige" senza indicazione di sottozona.

Modifica art. 3.4

"Alto Adige", sottozona "Santa Maddalena"

L'art 3.4 subisce una modifica, che è tuttavia, dal punto di vista dell'estensione, di limitata dimensione.

a. La delimitazione oggi in vigore taglia di fatto in due un vigneto esistente, includendo una parte del vigneto nella zona di produzione e escludendo l'altra parte. La nuova delimitazione proposta segue i confini del vigneto esistente, includendolo completamente. Si tratta quindi di ridelimitazione minima, necessaria per dare sicurezza giuridica ad una situazione esistente. Dal punto di vista agronomico non esiste nessuna obiezione a questa modifica in quanto la superficie che viene inclusa dal punto di vista agronomico non si differenzia dalla parte già inclusa nella zona di produzione.

b. Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda questa denominazione sono previste alcune modifiche minime della zona di origine che hanno ragioni prettamente amministrative e non influiscono sulla qualità delle uve ivi prodotte. Fino ad oggi la delimitazione della zona era definita sulla base dei limiti amministrativi delle frazioni di Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio. Questa delimitazione ha escluso parti di storici vigneti, passando proprio in mezzo ai vigneti esistenti in modo che parte di essi siano situati all'interno della zona mentre parti invece cadono al di fuori della sottozona. Questo per quanto riguarda la frazione S. Pietro, situata nella parte sud della sottozona. Ai limiti della frazione Laitago invece singoli vigneti non erano compresi nella sottozona, anche se le caratteristiche agronomiche e morfologiche sono identiche a quelle dei restanti vigneti della frazione amministrativa. La nuova delimitazione invece è basata sulle delimitazioni delle unità geografiche aggiuntive omonime alle vecchie frazioni, delimitate però anche sulla base delle analisi geomorfologiche ed includendo quindi i vigneti sopra menzionati ed escludendo le aree non vitate. In questo modo l'estensione della sottozona in complessivo si riducendo notevolmente, ampliando la superficie vitata in essa contenuta di soli 3,62 ettari per includere i vigneti storicamente presenti in questa zona omogenea.



Modifica art. 3.5

"Alto Adige", sottozona "Terlano"

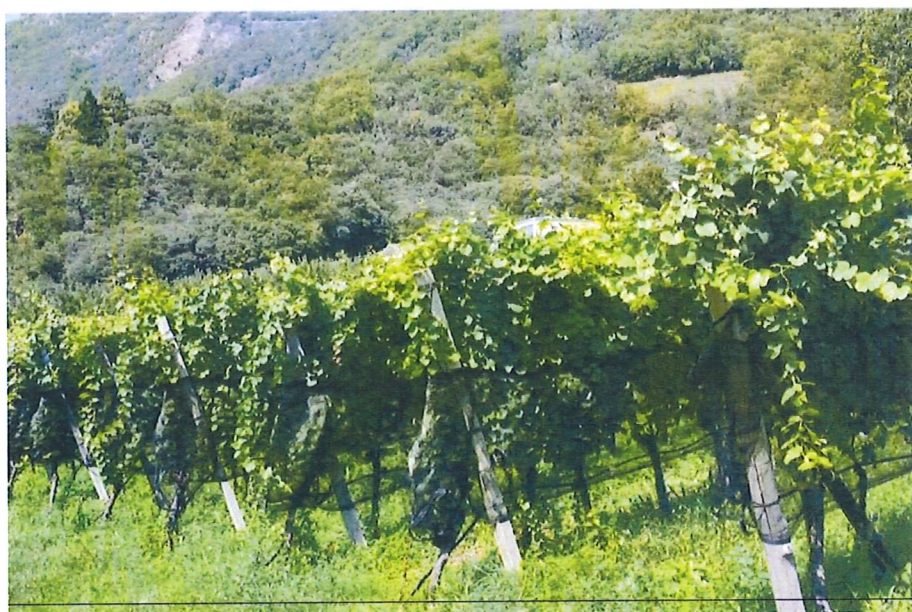
La sottozona "Terlano" consiste oggi di due zone di produzione distinte. La modifica proposta prevede una modifica notevole della zona descritta sotto punto a., includendo i comuni di Gargazzone e Postal. La zona di produzione include oggi il versante sinistra Adige dei comuni di Terlano e Meltina. Si tratta di vigneti leggermente inclinati al passaggio tra il fondovalle, la Valle dell'Adige, fino a vigneti molto ripidi lungo i pendii. I terreni sono su substrato porfirico, in parte alluvionali, ben esposti al sole. Questi terreni si adattano particolarmente bene per la coltivazione di vitigni a bacca bianca, in quanto esposti al sole pomeridiano. Infatti nella DOC "Alto Adige", sottozona "Terlano" sono registrati esclusivamente vini bianchi. E' di particolare importanza in zona l'uvaggio "Terlaner" e la coltivazione della varietà Sauvignon, che qui trova condizioni particolarmente favorevoli.

I vini bianchi DOC "Alto Adige" sottozona "Terlano" sono tra i più rinomati vini dell'Alto Adige.

La modifica proposta estende la zona di produzione della sottozona "Terlano" verso nord, dal comune di Terlano e Meltina verso la città di Merano, includendo i comuni di Gargazzone e Postal. Si tratta di un allargamento considerevole della sottozona, che però estende la zona centrale della sottozona oggi delimitata. Infatti i pendii a sinistra Adige dei comuni di Gargazzone e Postal sono un logico proseguimento verso nord della sottozona di produzione

oggi esistente. Le condizioni agronomiche sono molto simili. I vigneti oggi esistenti in zona, da leggermente inclinati a ripidi, sono in larga parte impiantati con vitigni ad uva bianca. Non cambiano le condizioni pedologiche e l'esposizione rispetto alla zona più a sud, oggi inclusa nella sottozona.

Complessivamente si ritiene quindi che le condizioni per la coltivazione della vite nella superficie da includere nella zona di produzione siano molto simili rispetto alla zona oggi delimitata e che non ci siano quindi, dal punto di vista tecnico, ostacoli per includere il comune di Gargazzone e Postal all'interno della zona di produzione della DOC "Alto Adige", sottozona "Terlano".



Modifica art 3.6

"Alto Adige" sottozona "Valle d'Isarco"

Il Consorzio propone un allargamento della sottozona di produzione "Valle d'Isarco". La sottozona "Valle d'Isarco" copre la Valle dell'Isarco, partendo dal Comune di Varna includendo i famosi vitigni dei Novacelle, i vitigni più settentrionali d'Italia, e si estende verso sud, a destra e sinistra del fiume Isarco, che percorre questa stretta valle, fino al comune di Bolzano. I vigneti si trovano lungo i pendii della valle e si spingono fino a oltre 900 m di altezza. Nella Valle d'Isarco si coltivano quasi esclusivamente varietà a bacca bianca. I vini della Valle sono molto rinomati ed apprezzati per la loro aromaticità ed un accentuata acidità, frutto di questa zona molto particolare per la coltivazione della vite.

Il Consorzio propone un allargamento della zona di produzione includendo le frazioni di San Osvaldo e San Vigilia nel Comune di Castelrotto. Queste frazioni si trovano sul lato sinistro del fiume Isarco, ad un'altezza tra ca. 700 m ed 850 m s.l.m. Si tratta di un piccolo altopiano collocato tra la Valle dell'Isarco ed il Comune di Castelrotto, esposto parzialmente verso sud-ovest e parzialmente verso nord-ovest.

Sono quindi da considerare adatti alla coltivazione della vite le superfici esposte verso sud/ sud-ovest, mentre sono da escludere le altre superfici. L'applicazione del sopra citato parametro agronomico si rivela quindi particolarmente importante in questa zona, perché le superfici adatte alla coltivazione della vite e quelle meno adatte si trovano spesso poco distanti. Infatti nella zona proposta per l'allargamento si trovano già alcuni vigneti di piccole dimensioni. Sui restanti terreni si trovano meleti o prato stabile.

Il tecnico ritiene giustificato, dal punto di vista agronomico, l'allargamento proposto, a condizione che si valuti ogni singolo appezzamento con il sopra descritto metodo scegliendo per la coltivazione della vite solo i terreni favorevolmente esposti.



Modifica art. 3.7

"Alto Adige" sottozona "Valle Venosta"

Il Consorzio propone una nuova delimitazione della zona di produzione della sottozona "Valle Venosta" nella località Juval. La zona di produzione si spinge qui fino a quota 900 m s.l.m. La zona, contrassegnata dal Castello Juval, è ripida e rocciosa, perfettamente esposta verso sud. Qui si pratica una viticoltura quasi eroica. L'obiettivo del Consorzio è di includere nella zona di produzione un vigneto esistente, a quota ca. 900 m s.l.m. e consistente di pochi filari. Questo vigneto sfrutta l'esposizione verso sud e copre di fatto solo la superficie di migliore esposizione. A monte di questo vigneto si trova un prato stabile ed una piantagione di albicocche. La modifica proposta dal Consorzio includerebbe anche queste superfici nella zona di produzione. Il sottoscritto tecnico consiglia di modificare questa proposta allargando la zona di produzione esclusivamente per la superficie fortemente pendente, esposta verso sud, dove già oggi si trova un vigneto. La superficie a monte, parzialmente pianeggiante ed esposta verso sud - est non si adatta per la coltivazione della vite e dovrebbe quindi rimanere esclusa dalla zona di produzione della sottozona "Valle Venosta". Si propone quindi di delimitare la zona a livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi fino al punto est 650.286,9 / nord 5.168.197,2 poi in direzione nord fino raggiungere la quota 930 e da qui in direzione est fino a intersecarsi con la quota 900. Su questa prosegue fino al Castello di Juval nel Comune di Castelbello-Ciardes. Questa nuova proposta viene evidenziato nel grafico sottostante. La linea in viola evidenzia la delimitazione oggi esistente, la linea verde in alto la delimitazione proposta dal Consorzio e la linea verde in basso la delimitazione proposta sopra.



Riassunto

Il sottoscritto tecnico, dopo aver visitato le diverse superfici interessate dalle modifiche proposte e dopo attenta valutazione delle situazioni pedologiche e climatici, ritiene che le modifiche dal punto di vista tecnico possano essere supportate, tenendo conto della limitazione descritta all'art. 3.7.

Dr. Herbert Dorfmann



Velturno, li 3 febbraio 2020
